



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 269 del 30/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 del 31/01/2023

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1588.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 09/11/2022, la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CHE con istanza del 23/01/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 2321/23, la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 30 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 08/02/2023, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di febbraio 2023: giorni 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 e 28;

mese di marzo 2023: giorni 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21.

VISTO il nulla-osta del Vice Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente dalla quale si evince che:

- la dipendente è l'unica figlia convivente con la madre ed è il referente unico per l'assistenza della stessa;

- il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;
- altri familiari hanno usufruito del congedo straordinario per un totale di gg.53.

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs. n.151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del D.Lgs. n.151 del 26/03/2001 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n.151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO:

- che la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha usufruito di giorni 30 di congedo straordinario retribuito frazionato a giorni, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 01/12/2022 a decorrere dal 10/12/2022 e fino al 24/01/2023;

- che, da una verifica degli atti d'Ufficio, risulta che bisogna decurtare giorni 1 dai 30 autorizzati con la Determinazione Dirigenziale sopraccitata;

CHE, sommando i 30 giorni richiesti dalla dipendente, ai 29 già usufruiti, ai 53 usufruiti da altri familiari, si totalizzano giorni 112 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda della dipendente può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente con matricola in oggetto indicata ad usufruire di complessivi giorni 30 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 08/02/2023 al 21/03/2023, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di febbraio 2023: giorni 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 e 28;

mese di marzo 2023: giorni 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

13, 20 e 27 febbraio 2023; 06, 13, 20 e 22 marzo 2023;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

DARE ATTO, altresì

- Che lo scrivente con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

-Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in acq. al Responsabile del Procedimento.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Vice Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

Alla Dirigente Reggente P.T. della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

(Firmato Digitalmente)

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)